



**PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"**

**Seminario
*L'AUA E LE PROCEDURE ATTUATIVE***

Il d.P.R. 59/2013: semplificazione in ambito ambientale

a cura di Carlo Apponi

**Catanzaro, 30 Settembre 2013
Sala Convegni, Dipartimento Regionale Urbanistica - Via Isonzo, 414**

Formez PA



Rumore

IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE
(art. 1, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

IL COMUNE NON HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE
(art. 2, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

Acque

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(art. 74, T.U.A.)

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
(art. 74, T.U.A.)
(art. 101, T.U.A.)

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
(art. 113, T.U.A.)

Aria

IMPIANTI CHE PREVEDONO EMISSIONI
(aut. preventiva)


IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA
(Parte I, All. IV
Parte V, T.U.A.)

IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA
(Parte II, All. IV
Parte V, T.U.A.)

TERRE E ROCCE DA SCAVO
(art. 186, T.U.A.)


d.P.R. 227/2011

d.M. 161/2012
([AIA e VIA]>6.000m³)



IMPRESA E AMBIENTE

AIA - AUA



Rifiuti

DIVIETO GENERALE
(art. 110, T.U.A.)

AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AUTORITA' COMPETENTE
(art. 110, T.U.A.)

AUTORIZZAZIONE SU COMUNICAZIONE INVIATA ALL'AUTORITA' COMPETENTE
(art. 110, T.U.A.)

Rifiuti c/o impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, **il d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi: a) **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; b) **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I destinatari del provvedimento sono **le microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005)** nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Sono esclusi: a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006); b) i **progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione **comprende** e **sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (**art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006**).

Art. 26, c. 4, d.lgs n. 152/2006: «Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.»

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del D.Lgs. 152/2006;

L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**.

b) **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

Si tratta di impianti di **allevamento intensivo di pollame e suini** (utilizzo agronomico), delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari** (l. n. 574/1996), delle **aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Tale autorizzazione alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del D.Lgs. 152/2006.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

d) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.

e) **nulla osta relativo alle emissioni sonore**, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

Il c. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo c. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/1992;

Il c. 2 dell'art. 9 prevede **un'autorizzazione** da parte della Regione e una **notifica**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, quando iniziano le operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) **comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli artt. 215-216 del D.Lgs. 152/2006.

L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m. dispone di rispettare i tempi di conclusione del procedimento

mentre

l'art. 28 (*Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*) **del d.l. n. 69/2013**, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013, **occorre**, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, **corrispondere all'interessato a titolo di indennizzo una somma di denaro**

è necessario

descrivere l'iter procedimentale in modo semplice e completo


Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La **domanda** per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è **presentata dai gestori degli impianti al SUAP** che la trasmette immediatamente, in modalità telematica **all'autorità competente** (cioè la **provincia** o **diversa autorità indicata dalla normativa regionale**) e ai **soggetti competenti** e ne verifica in accordo con **l'autorità competente** la **correttezza formale**.

Qualora **l'autorità competente** riscontri che è necessario **integrare la documentazione presentata**, **lo comunica** tempestivamente e in modalità telematica **al SUAP**, precisando:

- gli **elementi mancanti** ed
- il **termine per il deposito delle integrazioni**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Documentazione da allegare all'istanza: art. 35, d.lgs. n. 33/2013

Le PP.AA. non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.


Le PP.AA. pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2005;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (art. 7)**, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata.

È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali** lo esigono.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il gestore che intende effettuare una **modifica dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, **ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.


Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)


In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:


- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

PROCEDIMENTO AUA (art. 4)





Provvedimento finale



Fascicolo informatico

L'art. 41 del d.lgs. n. 82/2005 prevede che le PP.AA. gestiscono i procedimenti amministrativi in modalità telematica.

La P.A. titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10 della citata legge n. 241/1990.

Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

L'art. 43-bis del d.P.R. n. 445/2000, aggiunto dall'art. 6, c. 2, lett. f-quinquies), d.l. n. 70/2011, dispone, tra l'altro, che il SUAP:

-invia alla CCIAA territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti.

Il d.P.R. n. 160/2010, all'art. 4, c. 9, lett. d), dispone che:

•il portale garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 581/1995, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

Fascicolo informatico

Il **fascicolo informatico** reca l'indicazione:

- a) **dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;**
- b) **delle altre amministrazioni partecipanti;**
- c) **del responsabile del procedimento;**
- d) **dell'oggetto del procedimento;**
- e) **dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-
quater;**
- f) **dell'identificativo del fascicolo medesimo.**

Il **fascicolo informatico** può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241/1990.